

Istruzione, integrazione e libertà di scelta

Scuola statale e scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione

Di Suor Anna Monia Alferi

Il dibattito sulle modalità di inserimento degli alunni stranieri che non possiedono un'adeguata conoscenza della lingua italiana e sulla composizione delle classi è stato accompagnato da una forte contrapposizione politica e mediatica, con richiami a concetti quali discriminazione, ghettizzazione e demagogia. Eppure il tema dell'integrazione degli alunni stranieri e della loro distribuzione nelle classi è presente nelle politiche educative italiane da decenni: dalla **circolare n. 301 del 1989**, emanata dall'allora Ministro Sergio Mattarella, alla **circolare n. 2 del 2010**, adottata durante il ministero Gelmini, fino agli interventi più recenti del Ministro Valditara. Cambiano gli strumenti e il contesto, ma permane una medesima esigenza: **coniugare il diritto all'istruzione, l'integrazione linguistica e il contrasto alla concentrazione degli studenti in situazioni che possono ostacolare l'apprendimento**.

Per comprendere il significato di queste scelte è, dunque, necessario allontanarsi dalla contrapposizione contingente e interrogarsi sulla funzione stessa della scuola. I sistemi educativi non trasmettono soltanto conoscenze ma contribuiscono alla formazione della persona, alla cittadinanza attiva e responsabile, all'acquisizione di competenze professionali e alla coesione sociale. La domanda sulle caratteristiche che la scuola deve avere rimanda quindi a una domanda più profonda, ovvero su quale tipo di società vogliamo costruire attraverso la scuola. Il presente elaborato affronta tale questione muovendo da un terreno il più possibile oggettivo: **il diritto, l'analisi economica e i dati disponibili**, con l'obiettivo di comprendere come integrazione, pluralismo educativo, libertà di scelta e uguaglianza delle opportunità possano concorrere alla costruzione di un sistema scolastico capace di mettere realmente al centro lo studente e il suo futuro.

Pluralismo educativo, integrazione e libertà di scelta: il rapporto tra scuola statale e paritaria e le politiche di inclusione degli studenti con background migratorio

1. Premessa: la scuola come istituzione educativa e luogo di coesione sociale

Il dibattito contemporaneo sulla scuola italiana tende frequentemente a essere ricondotto alla contrapposizione tra posizioni politiche e culturali differenti. Una simile impostazione rischia, tuttavia, di oscurare la natura propriamente istituzionale della questione: la scuola non costituisce sol-

Suor Anna Monia Alferi è esperta e consulente nel settore dell'istruzione e Senior Fellow dell'Istituto Bruno Leoni.

tanto il luogo nel quale vengono trasmesse conoscenze e competenze ma rappresenta una delle principali istituzioni attraverso le quali una società assicura l'uguaglianza delle opportunità, prepara i cittadini alla partecipazione democratica e promuove la coesione sociale. L'educazione assume, pertanto, una rilevanza che eccede la dimensione meramente didattica. Le scelte relative all'organizzazione del sistema scolastico riguardano, infatti, contemporaneamente il diritto all'istruzione, la libertà educativa, l'uguaglianza sostanziale, il pluralismo culturale, la mobilità sociale e l'integrazione delle persone provenienti da contesti linguistici e culturali differenti. È proprio questa pluralità di funzioni a spiegare perché la scuola costituisca storicamente uno dei terreni nei quali emergono differenti concezioni della società. La domanda relativa a come debba essere organizzato il sistema educativo contiene inevitabilmente anche una domanda relativa a quali condizioni debbano essere assicurate affinché la società futura sia libera, pluralistica, coesa e caratterizzata da effettive pari opportunità.

Per questa ragione, appare opportuno affrontare il tema su un piano nel quale diritto, economia ed evidenza empirica possano contribuire a distinguere le questioni di principio dalle valutazioni politiche.

2. Le finalità del sistema educativo: diritto all'istruzione, uguaglianza e pluralismo

Nell'ordinamento italiano il diritto all'istruzione trova il proprio principale fondamento negli artt. 33 e 34 della Costituzione. L'art. 33 attribuisce alla Repubblica il compito di dettare le norme generali sull'istruzione e di istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi; nello stesso tempo si riconosce a enti e privati il diritto di istituire scuole e istituti di educazione¹. L'art. 34 stabilisce, inoltre, che «la scuola è aperta a tutti» e disciplina il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi². Il sistema costituzionale contiene, dunque, due dimensioni complementari: da un lato la responsabilità pubblica nella garanzia del diritto all'istruzione, dall'altro il riconoscimento della libertà di iniziativa educativa non statale. A ciò si aggiunge l'art. 30 secondo il quale è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli³. Sul piano internazionale, una formulazione analoga della responsabilità educativa dei genitori è contenuta nell'art. 26, par. 3, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che riconosce ai genitori una priorità nella scelta del tipo di istruzione da impartire ai figli⁴. La libertà educativa, pertanto, non costituisce un elemento estraneo al sistema pubblico dell'istruzione ma si colloca all'interno di un equilibrio costituzionale tra responsabilità dello Stato, libertà delle famiglie e pluralismo dell'offerta.

3. Scuola statale e scuola paritaria: una contrapposizione giuridicamente non coincidente con quella tra pubblico e privato

Una delle principali difficoltà del dibattito italiano sul fronte della scuola deriva

1 Costituzione della Repubblica italiana, art. 33.

2 Costituzione della Repubblica italiana, art. 34.

3 Costituzione della Repubblica italiana, art. 30. Il testo ufficiale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli.

4 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art. 26, par. 3.

dalla sovrapposizione di categorie differenti: **statale/non statale, pubblico/privato, servizio pubblico/gestione privata**. La legge 10 marzo 2000, n. 62, ha stabilito che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali⁵. La scuola paritaria rimane giuridicamente distinta dalla scuola statale per quanto riguarda il soggetto gestore, ma, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, viene inserita nel sistema nazionale di istruzione e svolge un servizio pubblico. La distinzione tra gestione statale e funzione pubblica assume pertanto un rilievo fondamentale: **una scuola non statale, quindi, non è necessariamente estranea alla realizzazione di una finalità pubblica**. La parità scolastica presuppone, infatti, il rispetto degli ordinamenti generali dell'istruzione, requisiti di qualità ed efficacia, l'accettazione di determinati obblighi e condizioni di funzionamento e il rispetto della normativa vigente⁶.

Da questo punto di vista, il problema del **pluralismo educativo** non dovrebbe essere formulato esclusivamente nei termini di contrapposizione tra scuola "pubblica" e scuola "privata" ma **dovrebbe interrogarsi sulle condizioni alle quali soggetti diversi possono concorrere alla realizzazione del diritto pubblico all'istruzione**.

4. Pluralismo educativo e libertà di scelta

Il **pluralismo educativo** può essere definito come la possibilità che, all'interno di un sistema nazionale sottoposto a regole e standard comuni, coesistano differenti soggetti gestori e differenti progetti culturali, pedagogici e didattici. La sua conseguenza naturale è la possibilità di una pluralità di percorsi educativi. La libertà di scelta, tuttavia, non deve essere confusa con una libertà puramente formale. Se una determinata scuola è accessibile soltanto alle famiglie economicamente più abbienti, l'esistenza giuridica di una pluralità di istituzioni non garantisce automaticamente una pluralità effettiva delle opportunità. Si pone, evidentemente, una questione economica: **quanto più il finanziamento pubblico rende accessibili le diverse opzioni educative, tanto meno la scelta è determinata esclusivamente dalla capacità economica della famiglia**. Il problema del finanziamento delle scuole non statali deve quindi essere esaminato insieme al problema dell'uguaglianza nell'accesso.

5. L'esperienza europea: il pluralismo finanziato e regolato pubblicamente

Il confronto europeo mostra che non esiste un unico modello di organizzazione scolastica. In alcuni sistemi, infatti, accanto alle scuole direttamente gestite dallo Stato o dagli enti pubblici, opera una componente significativa di istituzioni private che ricevono una quota prevalente del proprio finanziamento da fonti pubbliche. L'OCSE distingue, a questo proposito, tra scuole pubbliche, scuole private

5 Legge 10 marzo 2000, n. 62, art. 1, comma 1. La disposizione stabilisce che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

6 Legge n. 62/2000, art. 1, commi 2 e seguenti, in materia di requisiti delle scuole paritarie e di inserimento nel sistema nazionale di istruzione. Per una ricostruzione istituzionale dei requisiti della parità scolastica, si veda anche la documentazione del Ministero dell'istruzione.

indipendenti e scuole private **government-dependent**, ossia scuole private nella gestione ma dipendenti in misura significativa dal finanziamento pubblico⁷. Il caso dei **Paesi Bassi** è particolarmente significativo. L'ordinamento olandese riconosce costituzionalmente la libertà di istituire scuole e prevede il finanziamento pubblico delle scuole private che soddisfano le condizioni previste dalla legge⁸. Secondo i dati OCSE, nei Paesi Bassi la quasi totalità degli studenti della scuola primaria frequenta istituzioni private dipendenti dal finanziamento pubblico e tali istituzioni ricevono circa il 99% del proprio finanziamento da fonti pubbliche⁹. Anche il **Belgio** presenta un sistema caratterizzato da una forte presenza di scuole private dipendenti dal finanziamento pubblico. Secondo l'OCSE, oltre la metà degli studenti della scuola primaria frequenta tali istituzioni e il finanziamento pubblico rappresenta circa il 95% della loro spesa¹⁰.

Questi dati mostrano, quindi, che il pluralismo educativo può essere costruito secondo un modello nel quale **pluralità dei gestori, finanziamento pubblico, standard pubblici, controllo pubblico** non costituiscono necessariamente elementi incompatibili, tutt'altro! Certamente, occorre evitare una conclusione causale non dimostrata: il fatto che alcuni sistemi caratterizzati da un forte pluralismo presentino elevati risultati educativi **non dimostra che il pluralismo sia, da solo, la causa di tali risultati**.

6. Pluralismo e rendimento scolastico: cosa dimostrano realmente i dati

La relazione tra natura della scuola e rendimento degli studenti deve essere analizzata tenendo conto della composizione sociale della popolazione scolastica. I dati PISA 2022 dell'OCSE mostrano che gli studenti delle scuole private ottengono, prima dell'aggiustamento per il profilo socioeconomico, risultati mediamente superiori in matematica rispetto agli studenti delle scuole pubbliche. Tuttavia, quando si tiene conto delle caratteristiche socioeconomiche degli studenti e delle scuole, tale vantaggio scompare nella media OCSE¹¹. Questo dato è metodologicamente importante. Non è quindi scientificamente corretto affermare la corrispondenza perfetta tra scuola privata e rendimento superiore, piuttosto è più

7 OECD, *PISA 2022 Results, Volume II: The State of Learning and Equity in Education*, classificazione delle scuole pubbliche e private e distinzione tra scuole private indipendenti e scuole private dipendenti dal finanziamento pubblico.

8 Costituzione dei Paesi Bassi, art. 23, relativo alla libertà di istruzione e al finanziamento pubblico delle istituzioni educative che soddisfano le condizioni stabilite dalla legge.

9 OECD, dati relativi alla struttura e al finanziamento delle istituzioni educative nei Paesi Bassi. Il dato relativo al finanziamento pubblico delle scuole private dipendenti è indicato dall'OCSE intorno al 99%.

10 OECD, dati relativi al Belgio e alle scuole private dipendenti dal governo.

11 OECD, *PISA 2022 Results, Volume II*. L'analisi mostra che il vantaggio medio delle scuole private osservato prima dell'aggiustamento per il profilo socioeconomico non costituisce prova di un effetto causale della natura privata della scuola. L'OCSE rileva che, una volta considerate le caratteristiche socioeconomiche, il quadro cambia significativamente.

corretto osservare che le differenze di rendimento sono fortemente correlate alla composizione socioeconomica e ad altri fattori del contesto scolastico. L'evidenza comparata consente, invece, di sostenere una proposizione più circoscritta: **la presenza di scuole non statali finanziate pubblicamente è compatibile con sistemi educativi caratterizzati da livelli elevati di rendimento e, in alcuni casi, di equità.** L'OCSE ha inoltre osservato che nei sistemi ad alto rendimento e maggiore equità socioeconomica è relativamente più elevata la presenza di studenti nelle scuole private dipendenti dal finanziamento pubblico¹². Anche in questo caso, tuttavia, si tratta di una correlazione sistemica e non della dimostrazione di un rapporto causale diretto.

7. Pluralismo e integrazione: due dimensioni differenti ma compatibili

Il **pluralismo educativo** riguarda prevalentemente la struttura dell'offerta: più soggetti, più progetti, più modelli educativi. L'**integrazione scolastica** riguarda, invece, la partecipazione degli studenti: accesso, inclusione, apprendimento linguistico, partecipazione e pari opportunità. I due concetti non sono quindi necessariamente contrapposti. È possibile avere **pluralismo delle istituzioni** e contemporaneamente **integrazione degli studenti all'interno delle istituzioni**. Questa distinzione è essenziale anche per comprendere il concetto di **segregazione scolastica** che non coincide con la semplice esistenza di scuole differenti ma riguarda piuttosto una distribuzione fortemente squilibrata di determinati gruppi di studenti tra scuole o classi, tale da produrre una separazione sistematica associata, ad esempio, all'origine socioeconomica, all'origine migratoria, alla cittadinanza o alla lingua. La pluralità istituzionale diventa problematica quando i meccanismi di scelta, accesso, selezione e finanziamento producono sistematicamente concentrazioni sociali o linguistiche.

8. La questione degli studenti con background migratorio

La questione dell'integrazione degli studenti stranieri deve essere affrontata distinguendo **cittadinanza, origine migratoria e competenza linguistica**.

Un alunno con cittadinanza straniera può essere nato e cresciuto in Italia e possedere una piena padronanza della lingua italiana; al contrario, uno studente appena arrivato dall'estero può avere necessità significative di alfabetizzazione indipendentemente dalla sua futura cittadinanza. Dal punto di vista pedagogico, quindi, il bisogno educativo non coincide necessariamente con lo status giuridico di cittadino straniero. Questa distinzione è particolarmente importante nell'analisi delle politiche di composizione delle classi.

12 OECD, *PISA 2022 Results, Volume II*. La presenza di scuole private dipendenti dal finanziamento pubblico risulta relativamente più elevata, nella classificazione OCSE, in diversi sistemi caratterizzati contemporaneamente da alto rendimento e maggiore equità socioeconomica. Tale associazione non dimostra un rapporto causale.

9. Dalla circolare Mattarella del 1989 alla circolare del 2010

La questione non è nuova nell'ordinamento scolastico italiano. La **circolare ministeriale n. 301 dell'8 settembre 1989**, emanata quando **Sergio Mattarella** era Ministro della pubblica istruzione, affrontava l'inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo e poneva l'accento sulla garanzia del diritto allo studio e sulla valorizzazione dell'apporto delle diverse culture¹³. La circolare affrontava anche la composizione delle classi: in relazione alla presenza di più alunni immigrati provenienti dallo stesso Paese e con analogo livello culturale, si indicava l'opportunità di concentrare alcuni di essi nella medesima classe per ragioni didattiche, precisando che sarebbe stato opportuno non superare le quattro-cinque unità¹⁴. È importante, tuttavia, qualificare correttamente tale previsione: **non si trattava di un tetto generale agli studenti stranieri per classe analogo a quello introdotto successivamente nel 2010**. Nel **2010 la circolare ministeriale n. 2 dell'8 gennaio**, emanata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, introdusse, invece, come criterio organizzativo, la soglia del 30% degli alunni con cittadinanza non italiana per classe, applicata gradualmente alle classi iniziali dei diversi cicli¹⁵. La circolare precisava espressamente che il limite non doveva essere inteso come vincolo imposto ai genitori nella scelta della scuola ma come criterio di organizzazione dell'offerta formativa territoriale e della composizione delle classi. La soglia era inoltre definita **"di norma"** e poteva essere innalzata, tra l'altro, quando gli studenti possedevano adeguate competenze linguistiche, oppure ridotta in presenza di una conoscenza insufficiente dell'italiano o di particolari complessità documentate¹⁶. La circolare prevedeva anche la possibilità di accordi territoriali per distribuire gli studenti tra le scuole e richiamava espressamente il coinvolgimento delle scuole paritarie nella gestione dell'accoglienza e della distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana¹⁷.

13 Ministero della pubblica istruzione, Circolare ministeriale n. 301 dell'8 settembre 1989, *Inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio*. La circolare poneva espressamente al centro il diritto allo studio degli immigrati e la valorizzazione dell'apporto delle diverse culture.

14 Circolare ministeriale n. 301/1989, sezione relativa ai problemi e alle modalità dell'intervento scolastico. L'indicazione delle quattro-cinque unità riguardava la specifica ipotesi di alunni provenienti dallo stesso Paese e con analogo livello culturale; non costituiva un limite generale alla presenza di alunni stranieri nelle classi.

15 MIUR, Circolare ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2010, *Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana*. La circolare stabiliva che, "di norma", il numero degli alunni con cittadinanza non italiana in ciascuna classe non dovesse superare il 30%, prevedendo un'applicazione graduale a partire dalle classi iniziali.

16 C.M. n. 2/2010. La soglia poteva essere innalzata in presenza di studenti con adeguate competenze linguistiche e ridotta in presenza di competenze linguistiche insufficienti o di particolari complessità documentate.

17 C.M. n. 2/2010. La circolare prevedeva "patti territoriali" e responsabilizzava, previo coinvolgimento degli enti locali, anche le scuole paritarie rispetto all'accoglienza e alla distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana.

Il confronto storico può pertanto essere sintetizzato nel modo seguente:

1989 – Circolare n. 301	2010 – Circolare n. 2
Centralità del diritto allo studio e dell'integrazione	Centralità dell'integrazione e dell'equilibrata composizione delle classi
Attenzione alla lingua e all'omogeneità dei percorsi	Soglia organizzativa del 30%
Indicazione di 4-5 alunni dello stesso gruppo in determinate situazioni	30% "di norma" degli alunni con cittadinanza non italiana
Nessun tetto generale del 30%	Deroghe in presenza di adeguate competenze linguistiche o specifiche condizioni
Approccio prevalentemente pedagogico	Approccio pedagogico, organizzativo e territoriale

Ne emerge una continuità sul piano della finalità generale: **l'integrazione viene collegata non soltanto all'accoglienza individuale ma anche alla composizione delle classi e alla distribuzione territoriale degli studenti.**

10. Dalla composizione delle classi al finanziamento del bisogno linguistico

Un'evoluzione significativa delle politiche successive consiste nello spostamento dell'attenzione dal solo criterio numerico alla disponibilità di risorse educative. Il **decreto ministeriale 12 novembre 2024, n. 225**, ha avviato un piano di potenziamento della lingua italiana e delle competenze di base rivolto alle istituzioni scolastiche individuate sulla base della presenza di studenti stranieri entrati per la prima volta nel sistema scolastico e del loro livello di conoscenza della lingua italiana¹⁸. La logica è significativa: **il finanziamento viene collegato al bisogno linguistico effettivo** piuttosto che semplicemente alla cittadinanza. Il principio può essere espresso in termini economici: **maggior bisogno educativo → maggior intensità delle risorse**. Questo consente di affiancare al criterio della distribuzione degli studenti un secondo criterio, quello della **differenziazione delle risorse in funzione del bisogno**. Un sistema che si limiti a fissare una percentuale massima rischia infatti di affrontare soltanto il problema della composizione numerica delle classi. Al contrario, un sistema che associ **distribuzione equilibrata, alfabetizzazione, docenti specializzati, risorse aggiuntive e monitoraggio dei risultati** affronta invece il problema educativo nella sua dimensione sostanziale.

11. Il recente intervento del 2026

Il **24 settembre 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge** che interviene nuovamente sulla presenza degli studenti stranieri nelle classi e introduce, secondo le informazioni rese pubbliche dopo il Consiglio dei ministri, un **limite del 30%** riferito alle classi iniziali dei cicli e collegato alla conoscenza del-

18 Ministero dell'istruzione e del merito, D.M. 12 novembre 2024, n. 225, *Potenziamento italiano per stranieri*. Il programma è finalizzato al potenziamento della lingua italiana e delle competenze di base e collega l'intervento alla presenza di studenti entrati per la prima volta nel sistema scolastico e al loro livello di conoscenza dell'italiano.

la lingua italiana, insieme a misure di sostegno linguistico e ad altri interventi¹⁹. Poiché si tratta di un decreto-legge appena approvato, la disciplina deve essere distinta dalle precedenti circolari amministrative e dovrà essere valutata anche alla luce del successivo procedimento parlamentare di conversione. Sul piano concettuale, il confronto con il 2010 suggerisce una differenza importante: il dibattito contemporaneo tende a spostare il baricentro dalla **cittadinanza** alla **competenza linguistica e al bisogno educativo**. Tale distinzione appare rilevante dal punto di vista pedagogico e giuridico, perché consente di evitare la corrispondenza tra **cittadinanza straniera e bisogno linguistico**: non tutti gli studenti con cittadinanza straniera necessitano infatti dello stesso livello di sostegno linguistico.

12. L'intervento del Presidente della Repubblica nel 2026

La centralità dell'integrazione attraverso la scuola è stata richiamata anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso pronunciato ad Amatrice il 21 settembre 2026 in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico 2026/2027. Il Presidente ha definito la scuola «la leva più efficace di integrazione» per chi viene da altri Paesi e per i giovani nati in Italia figli di immigrati, richiamando contestualmente l'art. 34 della Costituzione e la necessità di evitare la formazione di «ghetti» e di «barriere», attribuendo alla scuola una funzione di coesione sociale²⁰.

La posizione espressa nel discorso presidenziale non costituisce una disciplina normativa del limite numerico ma individua una finalità costituzionale e istituzionale: la scuola deve contribuire all'integrazione e alla coesione sociale. È pertanto possibile distinguere **finalità costituzionale e istituzionale** (inclusione, uguaglianza, coesione) da **strumenti amministrativi e legislativi** (composizione delle classi, distribuzione territoriale, sostegno linguistico e finanziamento). Questa distinzione è essenziale per un'analisi giuridicamente rigorosa.

13. La vera questione: come distribuire risorse e opportunità

La questione della composizione delle classi può essere quindi ricondotta a tre strumenti differenti:

- a) **Regolazione numerica**, ossia limitare la concentrazione di studenti con determinate caratteristiche in una classe.
- b) **Distribuzione territoriale**, ossia evitare che alcune scuole concentrino sistematicamente la maggior parte degli studenti con bisogni linguistici o sociali

19 Consiglio dei ministri, 24 settembre 2026. Le informazioni disponibili alla data di redazione riferiscono l'approvazione di un decreto-legge recante, tra le altre misure, un limite del 30% nelle classi iniziali e interventi di sostegno linguistico. Poiché il testo è stato appena approvato, la formulazione definitiva e gli effetti giuridici devono essere verificati sul testo ufficiale pubblicato e, successivamente, sulla legge di conversione.

20 Sergio Mattarella, intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2026/2027, Amatrice, 21 settembre 2026. Il Presidente ha definito la scuola «la leva più efficace di integrazione» per chi viene da altri Paesi e per i giovani nati in Italia figli di immigrati, richiamando l'art. 34 Cost. e la necessità di evitare «ghetti» e «barriere».

complessi.

- c) **Finanziamento proporzionato al bisogno**, ossia attribuire maggiori risorse alle scuole che devono sostenere un maggior numero di studenti con necessità linguistiche o educative specifiche.

I tre strumenti non sono alternativi. Possono essere combinati: **distribuzione equilibrata + sostegno linguistico + finanziamento differenziato + monitoraggio dei risultati** per una maggiore possibilità di integrazione effettiva.

14. Pluralismo e integrazione: perché i due concetti possono rafforzarsi

Il rapporto tra pluralismo educativo e integrazione costituisce una delle questioni meno esplorate nel dibattito italiano. A prima vista i due concetti possono sembrare contrapposti:

pluralismo = differenziazione

integrazione = unificazione.

In realtà, essi operano su piani diversi. Il pluralismo, infatti, riguarda la **pluralità dell'offerta educativa**, l'integrazione riguarda la **partecipazione degli studenti alla comunità educativa**.

È quindi possibile avere:

- dieci scuole differenti per progetto educativo
- tutte soggette a standard pubblici
- tutte inserite nel sistema nazionale di istruzione
- tutte chiamate a garantire l'accesso e l'inclusione
- tutte finanziate, secondo le regole dell'ordinamento, in relazione alle funzioni e ai bisogni riconosciuti

In questa prospettiva: **pluralismo dell'offerta ≠ segregazione degli studenti**. La segregazione emerge quando le differenze istituzionali si traducono sistematicamente in differenze nella composizione sociale, economica, linguistica o culturale della popolazione scolastica.

15. Il finanziamento pubblico come possibile ponte tra pluralismo e integrazione

Il finanziamento pubblico assume, quindi, una funzione che va oltre la semplice sostenibilità economica delle istituzioni.

Esso può essere concepito come uno strumento attraverso il quale lo Stato:

4. garantisce il diritto all'istruzione
5. sostiene l'offerta educativa
6. rende effettiva, entro le regole dell'ordinamento, la libertà di scelta
7. attribuisce risorse aggiuntive dove il bisogno educativo è maggiore
8. condiziona il finanziamento al rispetto di standard pubblici

Ne deriva una possibile architettura:

PLURALISMO

- più soggetti educativi
- più progetti
- libertà di scelta

INTEGRAZIONE

- accesso
- inclusione
- apprendimento linguistico
- contrasto alla segregazione

FINANZIAMENTO PUBBLICO

- accessibilità economica
- risorse proporzionate al bisogno
- responsabilità pubblica
- standard e controlli

Il finanziamento pubblico può dunque costituire un **ponte istituzionale** tra pluralismo e integrazione, a condizione che sia accompagnato da obblighi e meccanismi di equità.

16. Il rischio della segregazione

La libertà di scelta non produce automaticamente segregazione ma può contribuire a produrla in determinate condizioni.

Il rischio aumenta quando concorrono:

- differenze economiche rilevanti tra le famiglie
- selezione degli studenti
- differenze territoriali nell'offerta
- concentrazione degli studenti con maggiori bisogni in alcune scuole
- assenza di meccanismi redistributivi
- differenze significative nei costi di accesso

Per questo un sistema pluralistico richiede regole.

La struttura può essere rappresentata schematicamente:

Pluralismo regolato

Scelta + finanziamento pubblico + standard comuni + accesso non discriminatorio + risorse compensative

→ pluralismo compatibile con l'equità.

Pluralismo privo di correttivi

Scelta + forte differenziazione economica + selezione + assenza di compensazione

→ rischio di segregazione.

La questione non è dunque stabilire se il pluralismo sia, in astratto, positivo o negativo, ma quali condizioni istituzionali ne determinino gli effetti.

17. La questione statale/paritaria alla luce del modello europeo

Da questa prospettiva il conflitto italiano tra scuola statale e scuola paritaria può essere riformulato. La domanda non è necessariamente **su chi deve gestire la scuola (lo Stato o il privato) ma su quali condizioni devono essere garantite affinché soggetti diversi possano concorrere alla realizzazione del diritto pubblico all'istruzione**. La seconda formulazione consente, infatti, di separare tre piani:

la gestione: *chi organizza concretamente la scuola?*

il finanziamento: *chi sostiene economicamente il servizio?*

la regolazione: *chi stabilisce standard, controlli, criteri di accesso e condizioni di qualità?*

Non è necessario che la risposta sia identica per tutti e tre i piani. L'esperienza di Paesi come Paesi Bassi e Belgio dimostra che può esistere una combinazione nella quale **gestione non statale, finanziamento prevalentemente pubblico e regolazione pubblica** convivono nello stesso sistema nazionale.

18. La questione della libertà di scelta

La libertà di scelta educativa può essere effettiva soltanto se accompagnata dalla possibilità concreta di esercitarla. Una famiglia che può scegliere tra: **scuola statale gratuita** e **scuola non statale interamente a pagamento** dispone formalmente di due opzioni ma non necessariamente di due alternative economicamente equivalenti. Da questo punto di vista, il finanziamento pubblico del pluralismo può avere una funzione di uguaglianza, ovvero ridurre la dipendenza della scelta educativa dalla capacità economica della famiglia. Eppure, anche in questo caso, è necessario un secondo elemento: la libertà di scelta deve essere compatibile con l'interesse generale all'inclusione. Una scuola che beneficia di risorse pubbliche può essere chiamata a concorrere alla responsabilità pubblica del sistema, compresa l'accoglienza degli studenti con bisogni educativi specifici.

19. Pluralismo e integrazione: un modello unitario

È quindi possibile formulare un modello nel quale i quattro elementi siano collegati:

1. **Pluralismo dell'offerta:** *più soggetti e più progetti educativi*
2. **Libertà di scelta:** *possibilità delle famiglie di orientarsi tra le diverse offerte*
3. **Finanziamento pubblico:** *sostegno economico al diritto all'istruzione e attribuzione di risorse in relazione ai bisogni*
4. **Responsabilità pubblica:** *standard comuni, controlli, inclusione, accesso non discriminatorio e contrasto alla segregazione*

La formula può essere sintetizzata come segue: **pluralismo, libertà di scelta, finanziamento pubblico e regolazione pubblica** conducono ad un sistema pluralistico

integrato.

L'esperienza comparata non dimostra che tale modello produca automaticamente migliori risultati, dimostra, però, che esso è istituzionalmente praticabile e che è presente in alcuni sistemi educativi caratterizzati da elevata partecipazione di scuole non statali finanziate pubblicamente²¹.

20. Una possibile conclusione per il dibattito italiano

Alla luce delle norme e delle evidenze disponibili, appare metodologicamente più corretto evitare sia la contrapposizione assoluta tra scuola statale e scuola paritaria sia l'affermazione opposta secondo cui la scuola paritaria costituirebbe necessariamente un modello più efficiente o più performante. La questione può essere ricondotta a un problema più generale di **architettura del sistema pubblico dell'istruzione**. La domanda fondamentale diventa allora la seguente: come garantire il diritto all'istruzione e l'uguaglianza delle opportunità attraverso un sistema capace di combinare responsabilità pubblica, pluralismo dell'offerta, libertà di scelta e integrazione?

La risposta europea non è uniforme. Tuttavia, alcuni ordinamenti hanno costruito sistemi nei quali la distinzione tra scuola statale e scuola non statale non coincide con la distinzione tra interesse pubblico e interesse privato. In questi sistemi, la funzione pubblica viene garantita attraverso la combinazione di **finanziamento pubblico, standard comuni, controllo pubblico, libertà educativa e pluralità dei gestori**. Il problema italiano può, quindi, essere affrontato non tanto attraverso la contrapposizione ideologica tra "statale" e "paritaria", quanto attraverso la definizione delle condizioni alle quali ciascuna istituzione che partecipa al sistema nazionale di istruzione debba contribuire alla realizzazione di obiettivi pubblici comuni. Lo stesso principio può essere applicato all'integrazione degli studenti con background migratorio. La questione non può essere ridotta alla sola percentuale di studenti stranieri presenti in una classe. La percentuale può rappresentare uno strumento organizzativo: il risultato educativo dipende tuttavia anche dalla disponibilità di docenti, dalle competenze linguistiche, dal sostegno all'italiano L2, dalla distribuzione territoriale, dalla composizione socioeconomica e dalle risorse disponibili. Il punto centrale diventa, quindi, **non soltanto distribuire gli studenti ma distribuire equamente le opportunità educative e le risorse necessarie per renderle effettive**. Da questa prospettiva, il principio dell'integrazione non è necessariamente in contraddizione con quello del pluralismo. Al contrario, un sistema nel quale una pluralità di scuole - statali e paritarie - condivide standard pubblici, responsabilità nell'accoglienza, criteri di accesso non discriminatori e un finanziamento collegato anche ai bisogni degli studenti può perseguire contemporaneamente due obiettivi fondamentali per la tenuta sociale: **libertà educativa e coesione sociale**. La vera questione, pertanto, non è soltanto se debba esistere un limite numerico alla presenza di studenti stranieri, né se debbano essere finanziate le scuole paritarie, quanto

21 OECD, *PISA 2022 Results, Volume II*. L'evidenza comparata consente di rilevare la coesistenza, in alcuni sistemi educativi, di una significativa componente di scuole private dipendenti dal finanziamento pubblico e di risultati elevati; non consente tuttavia di attribuire automaticamente tali risultati alla presenza delle scuole private.

piuttosto come progettare un sistema educativo nel quale la libertà non produca esclusione, il pluralismo non produca segregazione e l'uguaglianza non richieda necessariamente uniformità dell'offerta. Si può comprendere, quindi, che solo su questo terreno - giuridico, economico e pedagogico - il confronto tra scuola statale e scuola paritaria, tra libertà di scelta e integrazione, può essere sottratto alla contrapposizione puramente ideologica e ricondotto alla finalità costituzionale del sistema educativo che è garantire a ogni studente, indipendentemente dalla propria origine e dalla condizione economica della famiglia, un'effettiva possibilità di apprendere, sviluppare le proprie capacità e partecipare pienamente alla società.

21. I numeri del caso Italiano

Ho avuto la fortuna negli anni di collaborare con Ministri di varie aree politiche, dalla Ministra Stefania Gianni (Governo Renzi), alla compianta Ministra Valeria Fedeli, nota esponente del Partito Democratico e sindacalista, dal Ministro Patrizio Bianchi (Governo Draghi) all'attuale Ministro Valditara (Governo Meloni). Ebbene, tutti hanno sempre ben compreso il valore del pluralismo educativo, ben lontani dal dibattito ideologico che alimenta uno scontro surreale tra scuola statale e paritaria contro ogni fondamento giuridico, economico, sociologico ed europeo. Da quanto sopra consegue che nessuna area politica è davvero lontana da questi temi quando è al Governo: ricordo che il Governo Conte in tempi di covid stanziò 300Mln di euro per impedire la chiusura delle scuole paritarie gravemente danneggiate, ben comprendendo che la chiusura di queste avrebbe comportato il collasso del sistema scolastico del Paese. Poi c'è un secondo livello che è quello rappresentato dalle esigenze della propaganda elettorale. Il problema, però, è che determinate posizioni finalizzate al voto danneggiano il dibattito, penalizzando fortemente gli studenti e l'economia di un Paese.

La Ministra Gelmini proponeva il coinvolgimento delle scuole paritarie nel favorire l'integrazione degli allievi che parlano una lingua differente dall'italiano. I dibattiti di questi giorni non lo hanno neanche preso in considerazione e si sosteneva la necessità di costruire nuove scuole e aprire nuove classi per consentire il tetto del 30%, ignorando del tutto che il sistema scolastico italiano è pluralista. Ecco lo spettro del **terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione italiana**, attorno al quale letture ideologiche e contrapposizioni storicamente radicate hanno finito per condizionare profondamente il dibattito sul pluralismo educativo²². Si continua, così, a porre la questione nei termini di una contrapposizione tra una scuola statale, pubblica, laica e inclusiva e una scuola non statale rappresentata come privata, elitaria, confessionale e prevalentemente accessibile alle famiglie più abbienti. Questa impostazione, tuttavia, rischia di ridurre una questione giuridica, economica e sociale complessa a una contrapposizione tra soggetti. Il problema non è, infatti, semplicemente stabilire se destinare «soldi alla scuola privata» oppure esclusivamente alla scuola statale. La questione centrale è come garantire il diritto all'istruzione attraverso un sistema pubblico capace di assicurare contemporaneamente qualità,

22 Costituzione della Repubblica italiana, art. 33, terzo comma: «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato». La disposizione deve essere letta nel quadro complessivo dell'art. 33, che attribuisce alla Repubblica la competenza sulle norme generali dell'istruzione e prevede l'istituzione di scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

equità, pluralismo dell'offerta e libertà di scelta educativa. La prospettiva cambia radicalmente se si distingue la **natura del soggetto gestore** dalla **funzione pubblica svolta dal servizio educativo**. La Costituzione, da un lato, attribuisce alla Repubblica il compito di dettare le norme generali sull'istruzione e di istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi; dall'altro, si riconosce a enti e privati il diritto di istituire scuole e istituti di educazione e si prevede una disciplina specifica per le scuole non statali che chiedono la parità²³. Il testo costituzionale non identifica, dunque, integralmente il concetto di istruzione pubblica con la gestione statale ma costruisce un sistema nel quale **responsabilità pubblica, libertà di iniziativa educativa e pluralità dei soggetti devono trovare un punto di equilibrio**. Questo equilibrio è stato ulteriormente definito dalla **legge 10 marzo 2000, n. 62**, che ha istituito il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali²⁴. Si tratta di un passaggio giuridicamente rilevante: una scuola può essere **non statale quanto al soggetto gestore e, al tempo stesso, appartenere al sistema nazionale di istruzione**.

La scuola paritaria, pertanto, non coincide giuridicamente con una scuola privata semplicemente collocata al di fuori del sistema pubblico. La legge n. 62 del 2000 stabilisce che le scuole paritarie concorrono alla realizzazione del servizio pubblico di istruzione e subordina il riconoscimento della parità a una serie di requisiti concernenti, tra l'altro, l'ordinamento scolastico, la qualità e l'efficacia dell'offerta formativa, la partecipazione, l'accesso degli studenti, l'inclusione degli alunni con disabilità o in condizioni di svantaggio, la qualificazione del personale e la sottoposizione alla valutazione del sistema nazionale²⁵. Da questo punto di vista, la domanda corretta deve farci riflettere su **quali condizioni deve rispettare un soggetto, statale o non statale, per concorrere alla realizzazione di un diritto costituzionalmente garantito**. È una distinzione tutt'altro che teorica. In diversi ordinamenti europei il carattere pubblico dell'istruzione non coincide necessariamente con la gestione statale della scuola. Esistono sistemi nei quali scuole gestite da soggetti non statali ricevono un significativo finanziamento pubblico, a condizione che rispettino requisiti e standard stabiliti dall'autorità pubblica²⁶. Il caso dei **Paesi Bassi**

23 Costituzione della Repubblica italiana, artt. 33 e 34. L'art. 34 dispone inoltre che «la scuola è aperta a tutti» e riconosce ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

24 Legge 10 marzo 2000, n. 62, art. 1, comma 1, *Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*: «Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali». La legge n. 62/2000 rappresenta il principale riferimento normativo italiano in materia di parità scolastica.

25 Legge n. 62/2000, art. 1, commi 2-4. Tra i requisiti per il riconoscimento della parità figurano l'elaborazione di un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione, l'adozione di un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti vigenti, l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali, l'accoglienza di chiunque ne faccia richiesta, compresi gli alunni con disabilità, e l'impiego di personale docente fornito dei prescritti titoli professionali. La legge precisa inoltre che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico.

26 European Commission/Eurydice, *The Organisation of the Education System and its*

rappresenta una delle esperienze più consolidate. L'articolo 23 della Costituzione olandese tutela la libertà di educazione e consente la coesistenza di scuole pubbliche e private; entrambe possono accedere al finanziamento pubblico quando rispettano i requisiti stabiliti dalla legge²⁷. Il Governo olandese descrive espressamente il sistema come fondato sul finanziamento pubblico sia delle scuole pubbliche sia di quelle private che soddisfano le condizioni previste dall'ordinamento²⁸. L'esperienza olandese dimostra, quindi, che **gestione non statale e finanziamento pubblico non sono necessariamente concetti incompatibili**. Il carattere pubblico del sistema può essere definito attraverso le finalità, le regole di accesso, gli standard, il finanziamento e il controllo, senza coincidere necessariamente con la natura pubblica del soggetto gestore. Anche il **Belgio** presenta una consolidata tradizione di pluralismo tra differenti reti scolastiche, con una significativa presenza di istituzioni private dipendenti dal finanziamento pubblico²⁹.

Queste esperienze, tuttavia, non autorizzano una conclusione semplicistica secondo cui il finanziamento delle scuole non statali produrrebbe automaticamente migliori risultati scolastici. **La correlazione non equivale alla causalità**, i sistemi educativi differiscono per organizzazione, selezione degli studenti, condizioni socio-economiche, autonomia, curriculum e modalità di finanziamento. I dati comparativi dell'**OCSE** sono, sotto questo profilo, particolarmente significativi. Nel 2022, mediamente nei Paesi OCSE, circa l'82% degli studenti quindicenni frequentava scuole pubbliche, il 12% scuole private dipendenti dal finanziamento pubblico e il 6% scuole private indipendenti³⁰. La presenza delle scuole private finanziate pubblicamente è tuttavia molto più elevata in alcuni sistemi, tra cui Paesi Bassi e Belgio. Tutti i sistemi europei hanno previsto modalità di finanziamento per

Structure, sezioni dedicate alla governance e ai finanziamenti dell'istruzione. I sistemi europei presentano differenti combinazioni di gestione pubblica e privata, finanziamento pubblico e autonomia istituzionale; non esiste pertanto un unico modello europeo di organizzazione scolastica.

- 27 Costituzione dei Paesi Bassi, art. 23, *Education*. La norma tutela la libertà di educazione e disciplina il rapporto tra scuole pubbliche e scuole fondate su principi religiosi o ideologici. Il finanziamento pubblico è disciplinato sulla base di condizioni stabilite dalla legge.
- 28 Government of the Netherlands, *Public-authority and private schools*. La disciplina olandese prevede finanziamenti pubblici per le scuole private che soddisfano i requisiti legislativi, accanto al finanziamento delle scuole pubbliche. Il modello olandese è pertanto frequentemente indicato nella letteratura comparata come esempio di pluralismo scolastico sostenuto da risorse pubbliche.
- 29 OECD, *Education at a Glance 2024*, dati relativi alla distribuzione degli studenti tra istituzioni pubbliche, private government-dependent e private indipendenti. Il Belgio presenta una quota particolarmente elevata di studenti iscritti a istituzioni private dipendenti dal finanziamento pubblico, in ragione della propria tradizione di pluralismo delle reti scolastiche.
- 30 OECD, *PISA 2022 Results, Volume II: The State of Learning and Equity in Education*, sezione relativa alla governance dei sistemi educativi. Nel 2022, nella media dei Paesi OCSE, circa l'82% degli studenti quindicenni frequentava istituzioni pubbliche, il 12% istituzioni private government-dependent e il 6% istituzioni private indipendenti. Le percentuali variano significativamente tra i diversi sistemi educativi.

garantire il pluralismo educativo e la libertà di scelta educativa, superando ogni condizionamento economico. L'OCSE mostra, inoltre, che, a livello internazionale, il vantaggio apparente degli studenti delle scuole private nei risultati PISA tende a ridursi significativamente quando si tiene conto del profilo socioeconomico degli studenti e delle scuole³¹. Questo dato è essenziale perché impedisce di trasformare la comparazione tra scuole statali e non statali in una gara astratta tra modelli. La questione, quindi, non è dimostrare che le scuole paritarie sono migliori delle scuole statali. Una simile conclusione non sarebbe sostenuta dai dati comparativi. La questione più interessante è **se un sistema educativo possa combinare pluralismo dei gestori, finanziamento pubblico, libertà di scelta, standard comuni ed equità sociale**. È qui che entra in gioco il tema della **libertà di scelta educativa**. Una pluralità di scuole non determina automaticamente una pluralità effettiva di scelte. Se una determinata offerta educativa è accessibile soltanto alle famiglie che possono sostenere costi elevati, la libertà di scelta rimane formalmente riconosciuta ma può risultare sostanzialmente condizionata dalla situazione economica. Il finanziamento pubblico può quindi assumere una funzione diversa da quella di un semplice trasferimento al gestore, in quanto esso può diventare uno strumento per rendere **effettivo il diritto di accesso a una pluralità di offerte educative**, purché sia accompagnato da condizioni di qualità, trasparenza, inclusione e responsabilità pubblica. Anche su questo punto l'evidenza comparata invita alla cautela. L'OCSE rileva che le famiglie economicamente svantaggiate attribuiscono maggiore importanza ai costi nella scelta della scuola e che le rette possono costituire un ostacolo alla partecipazione³². Per questa ragione, l'OCSE sottolinea la necessità di accompagnare le politiche di scelta scolastica con misure volte a ridurre gli ostacoli economici e il rischio di segregazione. Il vero punto di equilibrio è dunque rappresentato dalla combinazione di quattro elementi: **pluralismo dei soggetti educativi, libertà di scelta delle famiglie, finanziamento pubblico, regole pubbliche di qualità, equità, accesso e controllo**. Questi elementi non sono necessariamente contrapposti, possono, al contrario, essere costruiti in modo da rafforzarsi reciprocamente. Il pluralismo consente la presenza di differenti progetti educativi, la libertà di scelta consente alle famiglie di orientarsi tra tali proposte; conseguentemente il finanziamento pubblico può rendere tale libertà concretamente accessibile e la regolazione pubblica deve impedire che la differenziazione dell'offerta si trasformi in esclusione sociale. È proprio quest'ultimo aspetto a rendere necessario distinguere **pluralismo educativo e segregazione scolastica**. La libertà di scelta, se non accompagnata da adeguati meccanismi di equità, può infatti contribuire alla concentrazione

31 OECD, *PISA 2022 Results, Volume II*, sezione relativa alle differenze tra scuole pubbliche e private. L'OCSE evidenzia che le differenze nei risultati osservate tra studenti di scuole pubbliche e private sono fortemente influenzate dalla composizione socioeconomica delle rispettive popolazioni scolastiche. Una volta considerato il profilo socioeconomico, il vantaggio osservato per le scuole private si riduce considerevolmente e, nella media OCSE, non costituisce una prova di una superiore efficacia intrinseca della gestione privata.

32 OECD, *PISA 2022 Results, Volume II*, sezione dedicata alla scelta della scuola e alla partecipazione. L'OCSE rileva che i costi e le rette possono incidere sulle possibilità di scelta delle famiglie economicamente svantaggiate e sottolinea l'importanza di politiche volte a evitare che i meccanismi di scelta aumentino le disuguaglianze.

degli studenti sulla base del reddito, dell'origine sociale, del livello di istruzione familiare o di altri fattori. L'OCSE evidenzia che i processi selettivi di ammissione sono associati a una minore equità socioeconomica e che alcuni meccanismi di scelta possono contribuire alla segregazione tra scuole³³. Il pluralismo, pertanto, non è di per sé garanzia di integrazione: perché il pluralismo possa conciliarsi con l'uguaglianza delle opportunità, la libertà di scelta deve essere inserita dentro un quadro di regole e politiche pubbliche capaci di evitare che la libertà si trasformi in selezione sociale. È in questa prospettiva che il tradizionale conflitto italiano tra scuola statale e scuola paritaria può essere ricondotto a una questione più ampia: **chi deve essere posto al centro del finanziamento pubblico, il gestore della scuola o il diritto dello studente?** La risposta non può essere ricavata esclusivamente da una contrapposizione ideologica, bensì deve essere verificata attraverso il diritto, l'economia e l'evidenza empirica. Il punto di arrivo dovrebbe essere la costruzione di un sistema pubblico dell'istruzione nel quale la natura del gestore non determini automaticamente la qualità, l'accessibilità o il livello di finanziamento del servizio, ma nel quale ogni soggetto che partecipa al sistema sia sottoposto a regole coerenti con la funzione pubblica dell'istruzione. In questa prospettiva, la contrapposizione tra «scuola statale» e «scuola privata» appare progressivamente meno utile sul piano analitico. La questione realmente decisiva diventa un'altra: **come costruire un sistema nel quale lo Stato garantisca il diritto all'istruzione, definisca gli standard, assicuri l'equità e controlli l'impiego delle risorse, lasciando al contempo spazio a una pluralità di soggetti e di progetti educativi?** È su questo terreno che il pluralismo educativo può incontrare la libertà di scelta, senza entrare necessariamente in conflitto con l'uguaglianza delle opportunità. Ed è anche su questo terreno che il confronto con gli altri ordinamenti europei può offrire all'Italia non un modello da importare meccanicamente, ma esperienze comparabili attraverso le quali verificare, sulla base dei dati, quali combinazioni di finanziamento, regolazione, autonomia, pluralismo e responsabilità pubblica siano associate a qualità, equità ed efficienza del sistema educativo. Se l'Italia riuscisse a superare l'attuale squilibrio tra un forte utilizzo della scuola statale e un sottoutilizzo della rete delle scuole paritarie, la questione non riguarderebbe soltanto l'organizzazione dell'offerta scolastica ma potrebbe assumere un rilievo più ampio in termini di pluralismo educativo, libertà di scelta, efficienza della spesa pubblica e integrazione.

L'esperienza della pandemia da Covid-19 ha mostrato, del resto, quanto la capacità ricettiva e organizzativa delle strutture scolastiche possa incidere sulla continuità del servizio educativo. L'Italia fu tra i Paesi europei che adottarono più precocemente e più estesamente la chiusura delle scuole nella prima fase della pandemia e gli studenti italiani persero, secondo una ricostruzione dell'UNICEF, circa 65 giorni di scuola in presenza, contro una media di 27 giorni nei Paesi ad alto reddito considerati nel rapporto³⁴. In questa prospettiva, la presenza di una

33 OECD, *PISA 2022 Results, Volume II*, capitolo dedicato alla selezione e alla composizione degli studenti. L'OCSE rileva un'associazione tra pratiche selettive di ammissione e maggiore concentrazione degli studenti avvantaggiati e svantaggiati in istituzioni differenti. Si tratta di evidenze comparative e di associazioni statistiche che non devono essere automaticamente interpretate come dimostrazione di un rapporto causale univoco.

34 UNICEF, *Education Disrupted: The Second Year of the COVID-19 Pandemic*, UNICEF

rete pluralistica di istituzioni scolastiche può costituire una risorsa da considerare nella programmazione dell'offerta educativa. Non si tratta di sostituire la scuola statale con quella paritaria, ma di interrogarsi sulla possibilità di utilizzare in modo più efficiente l'intera capacità educativa già presente sul territorio. Il principio dovrebbe essere semplice: **se esiste una capacità scolastica inutilizzata o sottoutilizzata presso istituzioni paritarie che appartengono al sistema nazionale di istruzione, occorre valutare se e a quali condizioni essa possa concorrere alla realizzazione del diritto all'istruzione, soprattutto nelle aree nelle quali la domanda supera la capacità ricettiva della rete statale.** La questione assume un rilievo ancora maggiore quando viene collegata alla libertà di scelta educativa. **La libertà di scelta, infatti, è realmente esercitabile soltanto quando la scelta tra differenti progetti educativi non è riservata alle famiglie che dispongono delle risorse economiche necessarie per sostenere una doppia contribuzione:** da un lato il finanziamento generale del sistema attraverso la fiscalità, dall'altro, nel caso della scuola paritaria, il pagamento della retta. Il problema, dunque, non può essere affrontato semplicemente nei termini di *finanziare la scuola privata*. Il tema è piuttosto quello di stabilire se una parte delle risorse pubbliche destinate a garantire il diritto all'istruzione possa seguire, secondo criteri trasparenti e verificabili, lo studente e il suo diritto a scegliere all'interno di un sistema nazionale regolato, indipendentemente dalla natura statale o non statale del soggetto che eroga il servizio. La legge n. 62 del 2000 ha già compiuto, sul piano giuridico, un passaggio fondamentale, stabilendo che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La parità scolastica non elimina la distinzione tra scuola statale e scuola non statale quanto al soggetto gestore ma colloca le scuole paritarie all'interno di un sistema nazionale sottoposto a condizioni e requisiti pubblici.

Da qui nasce una questione economica che merita di essere affrontata senza pregiudizi ideologici: *quanto costa alla collettività garantire un posto scolastico nella scuola statale e quanto costa, invece, sostenere attraverso un contributo pubblico un posto equivalente presso una scuola paritaria?* La risposta non può essere affidata a stime generiche, perché il costo varia in funzione del grado di istruzione, del territorio, della dimensione della scuola, del numero degli studenti, del personale, degli edifici, dei servizi e soprattutto dei bisogni educativi degli alunni. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblica annualmente il **Costo medio per studente (CMS)**, utilizzato nell'ambito della disciplina delle scuole paritarie; per l'anno scolastico 2025/2026, ad esempio, il valore indicato era pari a € 7.204,38 per l'infanzia, € 9.004,31 per la primaria, € 7.161,37 per la secondaria di primo grado e € 7.852,29 per la secondaria di secondo grado³⁵.

A fronte di un costo medio studente di euro 7.500 lo Stato destina euro 830,00 annui con l'obbligo per le scuole paritarie di chiedere una retta. Le famiglie si vedono così costrette a pagare due volte, con le tasse prima per un servizio presso la scuola statale di cui non usufruiscono, e le rette poi.

Innocenti – Global Office of Research and Foresight, 2022, p. 10. Secondo la ricostruzione dell'UNICEF, gli studenti italiani hanno perso circa 65 giorni di scuola in presenza, a fronte di una media di 27 giorni nei Paesi ad alto reddito considerati nel rapporto.

35 Ministero dell'Istruzione e del Merito (nota del MIM 4710 del 09-01-2026) per l'anno scolastico 2025/2026

Come vedremo nelle tabelle successive, sono state chiuse le scuole paritarie soprattutto nel sud, dove le famiglie non possono pagare la retta e dove non sono previsti gli aiuti regionali quali buono scuola, voucher, Dote scuola previsti da regioni come Lombardia, Veneto e Piemonte che intervengono con aiuti alle famiglie sulla base dell'ISEE per poter scegliere le scuole paritarie. Negli ultimi 25 anni si è registrata la chiusura di scuole paritarie per lo più nel Sud del Paese con la perdita di 427.072 allievi. Una flessione del 36% a fronte della flessione dell'8% allievi della scuola statale, pertanto la risposta non può essere esemplificata con la denatalità. Alcuni passi in avanti sono stati fatti: anche il sistema dei contributi alle scuole paritarie si è progressivamente sviluppato. Il Ministero determina annualmente le risorse e i criteri di riparto: per esempio, il decreto ministeriale n. 17 del 31 gennaio 2025 prevedeva uno stanziamento di € 500.330.089³⁶ per le scuole paritarie, da ripartire tenendo conto del numero delle scuole, delle classi e degli alunni, con una specifica attenzione agli alunni con disabilità. A ciò si aggiungono le risorse destinate alle scuole dell'infanzia paritarie³⁷ (euro 135.000.000) e quelle specificamente correlate all'inclusione degli alunni con disabilità (euro 163.400.000). Negli ultimi anni, inoltre, il legislatore ha iniziato a introdurre strumenti di sostegno **direttamente rivolti alle famiglie**, modificando in parte la logica tradizionale del finanziamento del Gestore. La legge di bilancio 2026 ha previsto, per l'anno 2026, un contributo fino a € 1.500 per studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio della secondaria di secondo grado, destinato alle famiglie con ISEE non superiore a € 30.000, nel limite complessivo di € 20 milioni. La misura è stata successivamente resa operativa dal Ministero attraverso l'Avviso n. 3320 del 31 luglio 2026. Si tratta di un passaggio significativo perché sposta almeno in parte il baricentro del ragionamento: non soltanto finanziamento alla scuola ma sostegno alla famiglia che esercita una determinata scelta educativa. È questo il punto nel quale il pluralismo educativo incontra concretamente il principio di uguaglianza. Se una famiglia può scegliere la scuola statale senza sostenere una retta e può scegliere una scuola paritaria soltanto sostenendo integralmente o in larga parte il costo della frequenza, la libertà di scelta esiste formalmente ma può essere condizionata dalla capacità economica. Al contrario, un sistema di sostegno alla domanda può ridurre tale barriera, purché il beneficio sia accompagnato da requisiti di accesso, controlli e criteri di equità. In questa prospettiva, il buono scuola, il voucher o altre forme di sostegno alla domanda non dovrebbero essere concepiti come strumenti di finanziamento indiscriminato delle scuole non statali ma come strumenti attraverso i quali rendere concretamente esercitabile una libertà di scelta educativa all'interno di un sistema sottoposto a regole pubbliche.

Il tema assume poi un rilievo particolare quando viene collegato alla **segregazione scolastica e all'integrazione degli studenti con background migratorio**. Se l'obiettivo è evitare che determinati istituti concentrino sistematicamente studenti con

36 Con Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 22 del 12 febbraio 2026, recante "Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2025/2026". Aumentati a euro 587.830.089 per l'a.s. 2025/2026

37 Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 21 del 12 febbraio 2026, recante "Modalità e criteri di riparto dei contributi destinati alle scuole dell'infanzia paritarie per l'a.s. 2025/2026" prevede euro 135.000.000,

maggiori difficoltà linguistiche o socioeconomiche, non è sufficiente aumentare il numero delle classi nella scuola statale. Occorre considerare l'intera rete delle istituzioni che partecipano al sistema nazionale di istruzione, comprese le scuole paritarie, prevedendo eventualmente criteri territoriali di distribuzione degli studenti, standard comuni di accoglienza e risorse aggiuntive proporzionate ai bisogni educativi. In altre parole, la responsabilità dell'integrazione non dovrebbe dipendere dalla natura statale o non statale della scuola, ma dalla sua partecipazione al sistema pubblico dell'istruzione e dalle condizioni alle quali riceve risorse pubbliche. Una scuola che riceve finanziamento pubblico per svolgere un servizio di interesse generale può essere chiamata, secondo le condizioni previste dalla legge, a concorrere anche agli obiettivi pubblici di inclusione, integrazione linguistica e contrasto alla segregazione. È qui che il principio del pluralismo assume una funzione concreta:

più capacità ricettiva → più possibilità di scelta → migliore utilizzazione delle strutture esistenti → distribuzione più equilibrata degli studenti → risorse proporzionate ai bisogni → maggiore integrazione.

Naturalmente, questo risultato non è automatico. Un sistema di libera scelta privo di correttivi può produrre effetti selettivi e accentuare la concentrazione degli studenti sulla base del reddito, dell'origine sociale o delle caratteristiche familiari. **È, pertanto, indispensabile che la libertà di scelta sia accompagnata da regole di accesso, standard comuni, trasparenza, controlli e meccanismi di compensazione dello svantaggio.** Su questo fronte si inserisce il contrasto ai diplomifici, contrasto che diventa parte integrante della stessa politica di pluralismo educativo: difendere la scuola paritaria significa anche pretendere che la parità sia reale, verificabile e accompagnata da standard di qualità rigorosi. In merito molti i passi fatti in questi ultimi anni. Anche la dimensione territoriale non può essere trascurata. Se il sostegno alla scelta educativa è maggiore in alcune Regioni e minore in altre, la possibilità concreta di accedere a una scuola paritaria può dipendere dalla residenza familiare. Gli strumenti regionali già esistenti mostrano, infatti, modelli differenti di sostegno alla domanda e rendono evidente la necessità di interrogarsi sull'equità territoriale delle politiche di libertà di scelta. Si tratta, dunque, di una questione di **architettura complessiva del sistema nazionale di istruzione**: da un lato, lo Stato deve continuare a garantire una rete pubblica statale capillare, universale e inclusiva, dall'altro, lo Stato può utilizzare la capacità educativa delle scuole paritarie come componente del sistema nazionale, a condizione che siano rispettati gli standard pubblici e che l'utilizzo delle risorse sia verificabile. In questo senso, l'obiettivo non è quello di trasferire risorse «alla scuola privata», ma di verificare se sia possibile **finanziare in modo più efficiente il diritto dello studente all'istruzione**, utilizzando tutte le capacità educative disponibili e garantendo alle famiglie una libertà di scelta che non sia riservata soltanto a chi dispone di maggiori risorse economiche.

La questione dovrebbe quindi essere sottoposta a una verifica empirica articolata almeno su quattro livelli: a) il costo pubblico per studente nella scuola statale, b) il contributo pubblico necessario per garantire un posto equivalente nella scuola paritaria, c) i risultati educativi e d) gli indicatori di equità dei due percorsi, tenendo conto del diverso profilo socioeconomico degli studenti, gli effetti della maggiore utilizzazione della rete paritaria sulla capacità complessiva del sistema di accoglie-

re studenti, ridurre le concentrazioni e garantire l'integrazione.

Solo attraverso questo confronto sarà possibile stabilire se e in quale misura una maggiore integrazione tra le diverse componenti del sistema nazionale possa produrre efficienza, equità e maggiore libertà di scelta. La questione diventa allora molto più ampia del semplice dibattito sul finanziamento delle scuole paritarie. È una questione di **politica pubblica dell'istruzione**: *come utilizzare al meglio le risorse disponibili? Come garantire a tutti gli studenti pari opportunità? Come evitare che la libertà educativa diventi un privilegio economico e come impedire che la differenziazione dell'offerta produca segregazione sociale?* **È in questo quadro che dovrebbe essere collocato anche il tema degli studenti con difficoltà linguistiche.** Se l'obiettivo è evitare concentrazioni e favorire l'integrazione, la risposta non può limitarsi alla costruzione di nuove aule o all'aumento della capacità di una sola rete scolastica. Occorre interrogarsi sulla possibilità di utilizzare **l'intera capacità ricettiva del sistema nazionale di istruzione**, accompagnando la scelta con risorse aggiuntive per l'italiano L2, mediatori linguistici, personale docente e interventi di inclusione. La vera alternativa, dunque, non è tra scuola statale e scuola paritaria, bensì tra un sistema **frammentato e rigidamente contrapposto** e un sistema nel quale pluralismo, libertà di scelta, finanziamento pubblico e responsabilità sociale siano ricondotti dentro una medesima architettura istituzionale. Da questa prospettiva, la questione non è più ideologica, ma diventa verificabile attraverso i dati: **quanto costa? Quanti posti sono disponibili? Dove sono? Quali studenti accolgono? Quali risultati producono? Quali risorse aggiuntive sono necessarie? Quale modello consente di garantire maggiore equità senza rinunciare al pluralismo?** Sono queste le domande dalle quali dovrebbe ripartire il dibattito italiano. E forse è proprio qui che si può superare una contrapposizione che dura da decenni: non occorre chiedersi se finanziare la scuola statale o la scuola paritaria, ma come finanziare nel modo più equo ed efficiente il diritto di ogni studente a ricevere un'istruzione di qualità, lasciando spazio a una pluralità di soggetti educativi sottoposti a responsabilità e standard pubblici comuni. In questa prospettiva, il **pluralismo educativo** può diventare, se adeguatamente regolato e finanziato, una delle modalità attraverso cui il sistema pubblico dell'istruzione amplia la propria capacità di offrire opportunità, integrare gli studenti e garantire alle famiglie una libertà di scelta effettiva e non soltanto formale.

Nelle due tabelle seguenti si riporta l'andamento degli allievi fra la scuola statale e la scuola paritaria degli ultimi 25 anni, nella distribuzione regionale:

TABELLA N. 1 – ANDAMENTO ALLEVI SCUOLA STATALE E SCUOLA PARITARIA DAL’A.S. 1999/ 2000 ALL’A.S. 2024/2025

Anno Scolastico	Statali						Paritarie						Totale alunni
	Infanzia	Primaria	Sec. I grado	Sec. II grado			Infanzia	Primaria	Sec. I grado	Sec. II grado			
1999-2000	925.406	2.573.578	1.682.440	2.360.808	7.542.232		657.121	246.892	91.314	191.340	1.186.667		8.728.899
2004-2005	965.138	2.521.638	1.693.496	2.474.920	7.655.192		689.695	249.609	98.748	179.302	1.217.354		8.872.546
2005-2006	967.345	2.539.298	1.664.908	2.509.985	7.681.536		694.794	250.956	99.322	181.728	1.226.800		8.908.336
2006-2007	952.751	2.565.094	1.629.970	2.539.752	7.687.567		699.938	255.056	100.061	189.258	1.244.313		8.931.880
2007-2008	960.987	2.575.310	1.623.947	2.547.997	7.708.241		694.399	254.746	103.392	192.809	1.245.346		8.953.587
2008-2009	966.650	2.624.647	1.686.780	2.560.462	7.838.539		685.063	194.546	71.604	156.481	1.107.694		8.946.233
2009-2010	993.226	2.627.671	1.704.274	2.527.188	7.852.359		687.761	194.475	73.560	153.479	1.109.275		8.961.634
2010-2011	1.001.818	2.573.147	1.678.059	2.470.592	7.723.616		656.416	194.385	72.271	148.786	1.071.858		8.795.474
2011-2012	1.013.118	2.564.914	1.683.075	2.469.746	7.730.853		652.482	193.875	73.075	141.961	1.061.393		8.792.246
2012-2013	1.014.142	2.574.660	1.673.564	2.475.273	7.737.639		631.170	188.719	67.438	129.195	1.016.522		8.754.161
2013-2014	1.030.364	2.596.915	1.671.375	2.580.007	7.878.661		611.053	184.450	63.682	114.347	973.532		8.852.193
2014-2015	1.021.339	2.596.200	1.651.605	2.612.488	7.881.632		593.306	180.055	60.721	111.099	945.181		8.826.813
2015-2016	1.000.304	2.583.561	1.649.509	2.628.648	7.862.022		575.914	175.640	59.999	109.996	921.549		8.783.571
2016-2017	978.081	2.572.969	1.638.684	2.626.674	7.816.408		549.735	171.733	60.674	104.210	886.352		8.702.760
2017-2018	948.900	2.538.095	1.637.535	2.633.319	7.757.849		531.369	166.795	61.665	101.995	861.824		8.619.673
2018-2019	919.091	2.498.521	1.629.441	2.635.582	7.682.635		514.190	166.045	62.953	106.171	849.359		8.531.994
2019-2020	901.052	2.443.092	1.628.889	2.626.226	7.599.259		498.277	163.801	63.884	110.714	836.676		8.435.935
2020-2021	876.232	2.384.026	1.612.116	2.635.110	7.507.484		461.042	159.827	64.043	112.663	797.575		8.305.059
2021-2022	846.775	2.313.923	1.584.758	2.661.856	7.407.312		457.177	157.851	65.291	120.708	801.027		8.208.339
2022-2023	821.970	2.260.929	1.557.403	2.645.849	7.286.151		441.257	156.316	66.330	131.183	795.086		8.081.237
2023-2024	809.861	2.219.151	1.533.509	2.631.879	7.194.400		425.315	153.655	66.924	128.699	774.593		7.968.993
2024-2025	768.256	2.167.421	1.498.866	2.506.430	6.940.973		416.674	150.671	66.020	126.230	759.595		7.700.568
Differenza	-157.150	-406.157	-183.574	145.622	-601.259		-231.806	-93.237	-24.390	-62.641	-427.072		-1.028.331
Percentuale	-17,0%	-15,8%	-10,9%	6,2%	-8,0%		-35,3%	-37,8%	-26,7%	-32,7%	-36,0%		-11,8%

	2024-25	SCUOLA INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	TUTTE LE SCUOLE
	REGIONE	STATALE	STATALE	STATALE	STATALE	STATALE
		ALUNNI	ALUNNI	ALUNNI	ALUNNI	ALUNNI
1	PIEMONTE	56.682	151.516	105.310	171.752	485.260
3	LOMBARDIA	95.501	376.914	253.300	373.300	1.099.015
5	VENETO	36.268	181.040	125.593	197.607	540.508
6	FRIULI-VENEZIA G.	12.957	40.956	28.547	47.993	130.453
7	LIGURIA	17.190	48.376	34.985	59.307	159.858
8	EMILIA ROMAGNA	44.390	167.447	114.869	197.935	524.641
9	TOSCANA	53.074	128.463	93.278	163.167	437.982
10	UMBRIA	14.237	31.353	22.406	39.353	107.349
11	MARCHE	25.514	56.123	39.581	70.710	191.928
12	LAZIO	67.446	207.423	147.300	243.706	665.875
13	ABRUZZO	23.019	48.200	32.883	54.516	158.618
14	MOLISE	4.520	10.012	6.633	12.387	33.552
15	CAMPANIA	96.918	224.658	161.320	286.220	769.116
16	PUGLIA	67.224	150.338	103.120	186.976	507.658
17	BASILICATA	9.223	19.271	12.764	25.695	66.953
18	CALABRIA	32.972	74.927	48.593	88.800	245.292
19	SICILIA	91.579	199.967	131.979	220.124	643.649
20	SARDEGNA	19.542	50.437	36.405	66.882	173.266
		768.256	2.167.421	1.498.866	2.506.430	6.940.973

TABELLA N. 2 – ALLIEVI SCUOLA STATALE NELLE SINGOLE REGIONI

Scuola statale: per un totale di 41.067 sedi scolastiche con 6.940.973 allievi per l'a.s. 2024/25:

- 768.256 alunni alla scuola dell'infanzia;
- 2.167.421 alunni alla scuola primaria;
- 1.498.866 alunni alla scuola secondaria di I grado;
- 2.506.430 alunni alla scuola secondaria di II grado.

di cui 2.939.735 nel Nord del paese, 1.403.134 nel centro del paese e 2.598.104 nel sud del paese Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)

	2024-25	SCUOLA INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	TUTTE LE SCUOLE
	REGIONE	PARITARIA	PARITARIA	PARITARIA	PARITARIA	PARITARIA
		ALUNNI	ALUNNI	ALUNNI	ALUNNI	ALUNNI
1	PIEMONTE	26.378	10.255	6.832	5.676	49.141
3	LOMBARDIA	112.335	39.370	26.923	37.607	216.235
5	VENETO	62.260	11.275	6.882	10.146	90.563
6	FRIULI-VENEZIA G.	9.505	2.244	1.405	953	14.107
7	LIGURIA	9.515	4.494	1.466	1.953	17.428
8	EMILIA ROMAGNA	44.699	10.799	6.088	5.396	66.982
9	TOSCANA	15.423	8.231	2.177	3.096	28.927
10	UMBRIA	2.361	623	171	232	3.387
11	MARCHE	3.592	1.130	279	1.698	6.699
12	LAZIO	39.743	21.839	8.709	16.416	86.707
13	ABRUZZO	3.466	1.300	141	1.068	5.975
14	MOLISE	763	120	5	187	1.075
15	CAMPANIA	38.637	25.152	1.675	32.269	97.733
16	PUGLIA	13.835	3.731	694	1.369	19.629
17	BASILICATA	1.285	164		51	1.500
18	CALABRIA	8.614	1.576	395	1.002	11.587
19	SICILIA	17.918	6.761	1.615	6.614	32.908
20	SARDEGNA	6.345	1.607	563	497	9.012
		416.674	150.671	66.020	126.230	759.595

TABELLA N.3 – ALLIEVI SCUOLA PARITARIA NELLE SINGOLE REGIONI

(Dagli allievi della scuola paritaria sono esclusi Val d'Aosta e Trentino-Alto Adige)

Scuola Paritaria per un totale di 11.325 scuole e 759.595 allievi per l'a.s 24/25:

416.674 alunni scuola dell'infanzia

150.671 alunni scuola Primaria

66.020 alunni scuola Secondaria di I^ Grado

126.230 alunni scuola Secondaria di II^ Grado

di cui 454.456 nel Nord del paese (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friulia Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna), 125.720 nel centro del paese (Toscana, Umbria, Marche, Lazio) e 179.419 nel sud del paese Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) contribuendo al divario fra il Nord e il Sud in termini di pluralismo educativo.

	REGIONE	PARITARIA	PARITARIA
		ALUNNI	PERCENTUALE ALUNNI
1	PIEMONTE	49.141	9,20%
3	LOMBARDIA	216.235	16,44%
5	VENETO	90.563	14,35%
6	FRIULI-VENEZIA G.	14.107	9,76%
7	LIGURIA	17.428	9,83%
8	EMILIA ROMAGNA	66.982	11,32%
9	TOSCANA	28.927	6,20%
10	UMBRIA	3.387	3,06%
11	MARCHE	6.699	3,37%
12	LAZIO	86.707	11,52%
13	ABRUZZO	5.975	3,63%
14	MOLISE	1.075	3,10%
15	CAMPANIA	97.733	11,27%
16	PUGLIA	19.629	3,72%
17	BASILICATA	1.500	2,19%
18	CALABRIA	11.587	4,51%
19	SICILIA	32.908	4,86%
20	SARDEGNA	9.012	4,94%
		759.595	9,86%

TABELLA N. 4 - % ALLIEVI SCUOLA PARITARIA PER SINGOLA REGIONE

(Dagli allievi della scuola paritaria sono esclusi Val d'Aosta e Trentino-Alto Adige)

Nelle tabelle n. 5 e n. 6 si evince come non solo sarebbe possibile favorire una integrazione anche degli allievi che non parlano l'italiano mettendo in campo le scuole paritarie e favorendo così un sistema scolastico integrato ma anche come sia economicamente sostenibile.

Auspicio che questo studio contribuisca allo scopo di riposizionarci al cuore della questione, offrendo spunti di riflessione. Mi auguro che la classe politica sia disponibile a confrontarsi oltre ogni mera logica legata alla propaganda elettorale ma affronti con coraggio e onestà intellettuale la vera riforma necessaria alla scuola che la conduca ad essere veramente libera e veramente autonoma.

	SCUOLA INFANZIA		SCUOLA PRIMARIA		SCUOLA SEC. I GRADO		SCUOLA SEC. II GRADO	
REGIONE	plessi	alunni	plessi	alunni	plessi	alunni	plessi	alunni
PIEMONTE	473	26.378	74	10.255	54	6.832	55	5.676
VALLE D' AOSTA	8	475	3	321	1	125	2	382
LOMBARDIA	1.630	112.335	249	39.370	193	26.923	373	37.607
TRENTINO-ALTO ADIGE			8	940	8	1.225	20	2.969
VENETO	1.043	62.260	91	11.275	61	6.882	93	10.146
FRIULI-VENEZIA G.	170	9.505	22	2.244	13	1.405	13	953
LIGURIA	191	9.515	42	4.494	19	1.466	12	1.953
EMILIA ROMAGNA	765	44.699	78	10.799	49	6.088	64	5.396
TOSCANA	344	15.423	81	8.231	29	2.177	48	3.096
UMBRIA	60	2.361	8	623	4	171	8	232
MARCHE	79	3.592	14	1.130	6	279	39	1.698
LAZIO	650	39.743	197	21.839	93	8.709	230	16.416
ABRUZZO	94	3.466	15	1.300	3	141	23	1.068
MOLISE	23	763	2	120	1	5	5	187
CAMPANIA	893	38.637	288	25.152	34	1.675	403	32.269
PUGLIA	364	13.835	37	3.731	10	694	21	1.369
BASILICATA	37	1.285	2	164			1	51
CALABRIA	281	8.614	20	1.576	9	395	27	1.002
SICILIA	558	17.918	69	6.761	23	1.615	128	6.614
SARDEGNA	197	6.345	20	1.607	6	563	14	497
ITALIA	7.860	417.149	1.320	151.932	616	67.370	1.579	129.581

TABELLA N. 5 - PLESSI E ALLIEVI SCUOLA PARITARIA A.s. 2024/2025 FONTE ANS

	SCUOLA INFANZIA		SCUOLA PRIMARIA		SCUOLA SEC. I GRADO		SCUOLA SEC. II GRADO	
REGIONE	plessi	alunni	plessi	alunni	plessi	alunni	plessi	alunni
PIEMONTE	1.098	56.682	1.240	151.516	526	105.310	435	171.752
LOMBARDIA	1.324	95.501	2.117	376.914	1.092	253.300	751	373.300
VENETO	607	36.268	1.312	181.040	564	125.593	427	197.607
FRIULI- VENEZIA G.	293	12.957	359	40.956	154	28.547	141	47.993
LIGURIA	318	17.190	409	48.376	166	34.985	151	59.307
EMILIA ROMAGNA	722	44.390	928	167.447	432	114.869	384	197.935
TOSCANA	911	53.074	917	128.463	405	93.278	410	163.167
UMBRIA	310	14.237	277	31.353	112	22.406	105	39.353
MARCHE	481	25.514	422	56.123	220	39.581	183	70.710
LAZIO	1.035	67.446	1.098	207.423	556	147.300	543	243.706
ABRUZZO	442	23.019	376	48.200	208	32.883	140	54.516
MOLISE	115	4.520	105	10.012	74	6.633	56	12.387
CAMPANIA	1.476	96.918	1.414	224.658	731	161.320	778	286.220
PUGLIA	927	67.224	717	150.338	417	103.120	520	186.976
BASILICATA	208	9.223	182	19.271	128	12.764	129	25.695
CALABRIA	800	32.972	756	74.927	399	48.593	362	88.800
SICILIA	1.492	91.579	1.358	199.967	629	131.979	723	220.124
SARDEGNA	468	19.542	460	50.437	298	36.405	244	66.882
ITALIA	13.027	768.256	14.447	2.167.421	7.111	1.498.866	6.482	2.506.430

TABELLA N. 6 - PLESSI E ALLIEVI SCUOLA STATALE A.S. 2024/2025 FONTE ANS